





# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747 <a href="https://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle@">www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle@</a> - posta certificata: <a href="mailto:cp-portoempedocle@">cp-portoempedocle@</a> posta certificata: <a href="mailto:cp-portoempedocle@">cp-portoempedocle@</

### **ORDINANZA N. 03/2016**

Interdizione di un immobile demaniale marittimo situato nel piazzale antistante la banchina Nord dell'area portuale di Porto Empedocle

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

CONSIDERATO: che il Comune di P. Empedocle ha inserito nel programma triennale delle

opere pubbliche 2011/13 il progetto per la realizzazione della nuova sede della stazione marittima, e che detto intervento comprende la demolizione e la ricostruzione di un immobile demaniale marittimo (censito in catasto al foglio 25 particella 1788) situato nel piazzale antistante la banchina Nord dell'area

portuale di P. Empedocle;

VISTO: il verbale n. 252/2015 del 06/07/2015 di consegna in uso al Comune di P.

Empedocle, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, dell'immobile demaniale marittimo in parola e relativa area asservita, della superficie complessiva di 750 mq. (di cui 290 mq. di sedime demaniale e 460 mq. di area di cantiere), per lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile da

adibire a nuova sede della stazione marittima;

CONSIDERATO: che la Regione Siciliana con Decreto Dirigenziale n. 1804 del 27/07/2015 ha

disposto la revoca del finanziamento per i lavori in questione;

CONSIDERATO: che con nota n. 23962 del 27/10/2015 il Comune di P. Empedocle ha chiesto

di procedere alla riconsegna dell'immobile demaniale marittimo in parola e

relativa area asservita;

VISTO: il verbale del 19/11/2015 relativo al sopralluogo congiunto compiuto dai

rappresentanti di questo comando, del Provveditorato Interregionale Opere

Pubbliche Sicilia-Calabria e del Comune di P. Empedocle;

VISTO: il verbale del 21/12/2015 di ripresa in consegna in capo all'Amministrazione

Marittima, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, dell'immobile demaniale marittimo e relativa area asservita, con prescrizioni di sicurezza in

capo al Comune di P. Empedocle;

**CONSIDERATO:** che, da verbale di sopralluogo congiunto del 19/11/2015, l'immobile demaniale

marittimo in parola è in pessime condizioni strutturali, e che risulta presente una recinzione metallica al fine di inibire l'accesso all'interno della struttura che delimita la paroli interno al parte lugga i leti sud ed cet del fabbricato:

che delimita le pareti interne al porto lungo i lati sud ed est del fabbricato;

PRESO ATTO: che il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria ha

inserito l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio, da adibire a sede della stazione marittima, nella proposta di programma triennale per le opere marittime 2015/17 avanzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

VISTE: le proprie Ordinanze: 30/2010 del 07/10/2010 (Regolamento per l'accesso, il

transito e la sosta di veicoli e persone in area portuale); 8/2011 del 07/04/2011 (Modifiche all'Ordinanza 30/2010); 37/2015 del 15/07/2015 (Consegna all'amministrazione comunale di un immobile demaniale marittimo per lo svolgimento di lavori di realizzazione della sede della stazione marittima);





RITENUTO: necessario interdire l'accesso al transito e sosta di persone e veicoli all'interno

e nelle immediate vicinanze dell'immobile in parola, per motivi di tutela della pubblica incolumità, sicurezza portuale e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

VISTI: gli art. 17, 18, 28, 30, 81, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della

Navigazione) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328

(Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

**VISTI:** il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e il D.P.R. 16/12/1992

n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);

**VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);

VISTO: l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo

economico, la semplificazione e la competitività) che recita: 'Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da

parte di amministrazioni e enti pubblici';

### RENDE NOTO:

che l'immobile demaniale marittimo situato nel piazzale antistante la banchina Nord dell'area portuale di P. Empedocle (come da planimetria in <u>ALL. 1</u>, parte integrante del presente provvedimento), censito in catasto al foglio 25 particella 1788, si trova in pessime condizioni strutturali e che risulta presente una recinzione metallica al fine di inibire l'accesso all'interno della struttura che delimita le pareti interne al porto lungo i lati sud ed est del fabbricato

## ORDINA:

# Art. 1 (Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza portuale e la salvaguardia ambientale in occasione dei lavori)

- **1.1** E' fatto obbligo a chiunque di:
- 1.1.1 divieto di accesso, transito e sosta di persone e autoveicoli all'interno dell'immobile demaniale marittimo in parola;
- 1.1.2 prestare la massima attenzione, cautela e prudenza in occasione di transito e sosta pedonale e veicolare, laddove consentito, nelle aree portuali in prossimità dell'immobile demaniale marittimo in parola;
- 1.1.3 divieto di rimozione o danneggiamento della recinzione metallica e della segnaletica;
- 1.1.4 attenersi alla segnaletica installata e ad eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite dalle competenti amministrazioni;
- 1.1.5 valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza e la salvaguardia ambientale.
- 1.2 E' fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di provvedere all'installazione e manutenzione di una recinzione, adeguatamente segnalata, lungo il tratto di marciapiede di Via Empedocle, confinante con il lato nord dell'immobile demaniale marittimo in questione ed utilizzato per ospitare i cassonetti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, ed all'apposizione della relativa segnaletica monitoria.
- 1.3 E' fatto obbligo al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria di provvedere all'installazione e manutenzione di una recinzione, adeguatamente segnalata, atta ad impedire l'accesso, il transito e la sosta di persone e autoveicoli all'interno dell'area interessata, ed all'apposizione della relativa segnaletica monitoria.





## Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

- 2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso ed emergenza, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accesso, transito e sosta all'interno dell'immobile demaniale marittimo in parola.
- **2.2** Per motivi di sicurezza, al personale di cui al presente articolo è fatto obbligo di prestare in ogni occasione la massima cautela e prudenza.

### Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- **3.1** I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione;
- 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del Codice Penale;
- 3.1.3 ogni pertinente articolo del Nuovo Codice della Strada;
- 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.
- 3.2 I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

## Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

- **4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1 pubblicazione sul sito internet <u>www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle</u>, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2 La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltro a:
- 4.2.1 Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile presso l'area interessata e di renderla disponibile al proprio personale;
- 4.2.2 Amministrazione Comunale di P. Empedocle, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile presso l'area interessata (lungo il tratto di marciapiede di Via Empedocle di cui all'art. 1.2) e di renderla disponibile al proprio personale;
- 4.2.3 Amministrazioni Comunali del territorio costiero di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili d'interesse;
- 4.2.4 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 4.2.5 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione.
- 4.3 L'Ordinanza n. 37/2015 del 15/07/2015, citata in premessa, è abrogata.
- **4.4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 07/01/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93



